

# CONVENZIONE

## PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA.

- **VISTO** l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- **VISTO** l'art. 1 del D.P.R.10.3.1982 n. 162 che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- **VISTO** l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 che sancisce, tra l'altro, la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- **VISTO** l'articolo 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 che disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- **VISTO** il D.I. n. 402/2017 che ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- **VISTO** che tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere

necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**, C.F. 80002170720, con sede legale in P.zza Umberto I, n. 1, CAP 70121 Bari, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore";

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**, C.F. 06909360635, con sede in Via S. Pansini, n. 5, CAP 80131 Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata "Soggetto Ospitante";

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Medico in formazione specialistica.**

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica:

- la **Dott.ssa Ylenia Maddalena e la Dott.ssa Giuseppina Nappi**, medici in formazione specialistica, iscritte al 5° anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

**Art. 3 – Svolgimento dello stage.**

- La **Dott.ssa Ylenia Maddalena**, durante l'attività di formazione, curerà la realizzazione di un progetto di ricerca in diagnosi e trattamento delle reazioni avverse ad alimenti in età pediatrica finalizzato alla realizzazione della tesi di specializzazione.
- La **Dott.ssa Giuseppina Nappi**, durante l'attività di formazione, curerà la realizzazione di un progetto di ricerca per approfondire la Sindrome di Reti nella complessità

multidisciplinare sotto la guida della Prof. ssa Carmela Bravaccio, responsabile dell'U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile dell'A.O.U. Federico II.

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi.**

- la **Dott.ssa Ylenia Maddalena**, svolgerà l'attività di formazione presso il P.I. di Allergologia Pediatrica, Responsabile il Prof. Roberto Berni Canani afferente al DAI Materno Infantile dell'A.O.U. Federico II.
- La **Dott.ssa Giuseppina Nappi** svolgerà l'attività di formazione presso l'U.O.C. di Pediatria Generale, diretta dal Prof. Pietro Strisciuglio e presso l'U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile, diretta dalla Prof.ssa Carmela Bravaccio, afferente al DAI Materno Infantile dell'A.O.U. Federico II;

Il Soggetto Ospitante metterà a disposizione dei tirocinanti sopra indicati, il personale e le attrezzature delle Strutture di cui sopra, con orario di accesso, da concordare con i tutori aziendali.

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio.**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica, previste dal Consiglio della Scuola di specializzazione d'origine (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- capacità di valutazione dei principali fattori di rischio fisici, chimici, biologici, organizzativi e trasversali nei luoghi di lavoro;
- capacità di interpretazione e autonoma gestione dei dati clinici e di laboratorio per valutazione di sospetta malattia professionale;
- adeguata competenza clinica ai fini della diagnosi delle principali patologie professionali (respiratorie, cutanee, da fattori ergonomici e organizzativi);
- stesura di un protocollo di sorveglianza sanitaria per esposizione ai principali fattori di rischio occupazionali, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- Valutazione del documento di valutazione del rischio (DVR), ai sensi del D.Lgs 81/2008.

#### **Art. 6 – Natura giuridica dello stage.**

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

L'attività di formazione del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione d'origine (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Accertamento regolare attività.**

L'accertamento della regolare attività di formazione dei suddetti tirocinanti presso le strutture del Soggetto Ospitante sopra indicate è affidato ai tutori aziendali, che provvederanno a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione del Soggetto Promotore l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti.

#### **Art. 8 – Obblighi del medico in formazione specialistica.**

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda ospitante, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione ospitante.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della struttura ospitante.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage.**

Durante lo svolgimento dello stage, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario della scuola di specializzazione del Soggetto Promotore.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione d'origine può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Copertura rischi professionali.**

Il medico in formazione specialistica è tenuto a garantire, con oneri a proprio carico,

idonee coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo stesso medico in formazione specialistica nella struttura ospitante, alle stesse condizioni del personale di quest'ultima.

#### **Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza.**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### **Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio.**

Il Soggetto Ospitante assicura al medico in formazione specialistica, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i suoi dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali.**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati

personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 2016/679 , in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Il Soggetto Ospitante si impegna a trattare i dati personali del Soggetto Promotore unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso il Soggetto Ospitante convenzionato.

#### **Art. 14 – Durata dello stage.**

La presente convenzione decorre dalla data della deliberazione predisposta dall'A.O.U. e avrà validità per un periodo di mesi 8.

#### **Art. 15 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso (tre mesi) da inoltrare mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC.

Il Soggetto Proponente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, qualora le strutture poste a disposizione dal Soggetto Ospitante non dovessero essere più rispondenti alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

#### **Art. 16 – Imposte.**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

**Art. 17 – Norma finale.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Qualsiasi controversia, relativa alla validità, esecuzione o interpretazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Il presente atto consta di sette facciate su sette fogli, numerate dal n. 1 al n. 7 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI**

**ALDO MORO**

**Il Rettore pro tempore**

**Prof. Antonio Felice Uricchio**

[documento firmato digitalmente]

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

**FEDERICO II**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Vincenzo Viggiani**

[documento firmato digitalmente]